

Decreto coronavirus. Fisco e lavoro

Fisco

GLI ACCERTAMENTI

# Il «cura Italia» dimentica le adesioni agli accertamenti

## Non è disciplinata la sospensione della procedura e dei relativi pagamenti

Laura Ambrosi

Le principali questioni relative agli accertamenti sollevate da una lettura del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto «Cura Italia» riguardano, in sintesi le rateazioni degli accertamenti esecutivi, i procedimenti di adesione e gli avvisi bonari.

Va tenuto presente infatti che l'intera attività di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione in capo agli uffici è sospesa fino al 31 maggio 2020.

Quindi fino a tale data queste attività non dovrebbero più essere svolte. Si tratta, quindi, nella maggior parte dei casi di comprendere come questa norma si concili con le altre contenute nel decreto legge che sospendono in alcuni casi i versamenti di somme comunque collegate ad attività di accertamento.

### RATE CARTELLE E ACCERTAMENTI

Nel decreto legge «cura Italia» è prevista una disposizione per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e

il 31 maggio. Al fine di comprendere la disposizione è necessario operare un distinguo. Per le cartelle di pagamento il versamento è sospeso e può essere eseguito «in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Ne consegue così che nel caso in cui il contribuente scelga questa strada (ovvero il versamento in un'unica soluzione) dovrà versare il dovuto entro la fine di giugno in relazione al totale preteso.

La previsione del pagamento in

un'unica soluzione desta comunque qualche perplessità. Per le cartelle, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto che ha l'obiettivo proprio di agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando a una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell'incredibile, infatti, che la sospensione del pagamento comporti anche l'automatica decadenza delle dilazioni già avviate. L'agenzia di Riscossione, con le Faq del 20 marzo, per ovviare a tale situazione ha precisato che anche durante la sospensione è possibile presentare istanza di rateazione del debito. Le richieste saranno oggetto di verifica in modo da disporre eventuali dilazioni prima del termine finale di pagamento (fine giugno).

Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sulla cartella, sebbene il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 non disponga espressamente, entro fine giugno si deve versare l'importo

totale in un'unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio.

### AVVISI BONARI

Tra le principali dimenticanze del decreto Cura Italia ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme residuali non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte da sospendere.

L'articolo 62 («Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi») del decreto legge «Cura Italia», forse di portata più generale, disciplina gli adempimenti «diversi dai versamenti», con la conseguenza che non può riguardare l'obbligo di pagamento dell'avviso bonario. L'articolo 68 («Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione») riguarda, invece, la so-

sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi da questa previsione normativa gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo.

Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell'articolo 67 («Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori») del decreto legge: questo articolo, in via generale, disciplina tutte le attività degli uffici fino a ricomprendere anche quella di liquidazione. Ma questa norma non

riguarda gli obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all'amministrazione. Ne consegue dunque che l'unica deroga a oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo.

### LE ADESIONI IN CORSO

Il decreto sembra aver dimenticato avvisi di accertamento e adesioni per i quali non sono stati disciplinati né la sospensione né i relativi pagamenti. Gli accertamenti pendenti non rientrano nella sospensione dell'articolo 68 perché non ancora affidati alla riscossione e quindi il termine di pagamento di questi atti è legato all'impugnazione (sospensione fino al 15 aprile). Quindi, per individuare i termini per il versamento di accertamenti o per la presentazione dell'adesione occorre sommare il periodo di sospensione di 38 giorni.

Per quanto riguarda i contraddittori ovvero le rateazioni di adesioni già sottoscritte, in concreto, nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze:



-dei 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione;

-di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all'adesione sottoscritta.

In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL DETTAGLIO DEL DECRETO



### Gli uffici

Sospesa fino al 31 maggio 2020 l'intera attività di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione degli uffici.

### Cartelle di pagamento

nel cosiddetto decreto legge «Cura Italia» è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio.

### Gli avvisi bonari

Tra le principali dimenticanze del decreto legge vi sono gli avvisi bonari: anche le norme residuali non includono tali provvedimenti.